

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL BATTIPISTA – GATTO DELLE NEVI-
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MONTE GINER DI OSSANA. ANNO 2017. PRESA
D'ATTO PROROGA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.**

LA GIUNTA

Ricordato che con deliberazione giuntale n. 108 di data 31.12.2008 veniva approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l'Associazione Gruppo Sportivo Monte Giner di Ossana, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Massimino Bezzi ed il Comune di Ossana per la concessione in uso del battipista-gatto delle nevi.

Ricordato che la convezione, il cui schema è stato integrato con successiva deliberazione giuntale n. 89 di data 17.12.2009, prevedeva la durata in anni tre decorrenti dal 01.01.2009 al 31.12.2011, salvo proroga disposta con deliberazioni giuntali n. 1 di data 21.01.2013, per l'anno 2014 e n. 3 di data 08.01.2014 per l'anno 2014, in cui veniva appunto disposta la proroga della concessione in uso del battipista gatto delle nevi all'Associazione Gruppo Sportivo Monte Giner di Ossana, il tutto alle medesime condizioni di cui alla concessione approvata con deliberazione giuntale 89 di data 17.12.2009.

Dato atto che l'Associazione Gruppo Sportivo Monte Giner di Ossana, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Massimino Bezzi ha verbalmente espresso la volontà di proseguire la concessione in uso del gatto delle nevi con tutti gli oneri, anche per l'anno 2017.

Ritenuto pertanto di dare atto che anche nel 2017 sarà necessario utilizzare il gatto delle nevi per un servizio alla comunità con il presente provvedimento si riconosce il corrispettivo di €. 4.300,00 da liquidare alla Associazione Gruppo Sportivo Monte Giner di Ossana.

Considerato di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a liquidare la somma di €. 4.300,00 al cap. 2010 missione 6 progr. 1 titolo 1 PCU 1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2017 che presenta adeguata disponibilità.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di contributi.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario della gestione associata ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria.

Visto il Regolamento di contabilità .

Visto lo Statuto comunale

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di prendere atto della proroga della concessione in uso del battipista gatto delle nevi, per l'anno 2017, all'Associazione Gruppo Sportivo Monte Giner di Ossana, il tutto alle medesime condizioni di cui alla concessione approvata con deliberazione giuntale 89 di data 17.12.2009;

Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a liquidare la somma di €. 4.300,00 al cap. 2010 missione 6 progr. 1 titolo 1 PCU 1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2017 che presenta adeguata disponibilità;

Di inviare copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, all'Associazione Gruppo Sportivo Monte Giner di Ossana, affinché la sottoscriva per accettazione a mezzo del legale rappresentante;

Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.